

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E DELLE UNIONI CIVILI

1. Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili come regolati dalle disposizioni di cui dall'art. 106 all'art. 116 del Codice Civile.

2. La celebrazione del matrimonio e dell'unione civile è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal Codice Civile, dalla legge n. 76/2016 e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.PR n. 396/2000).

2. Funzioni

1. Per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di stato Civile i ai dipendenti a tempo indeterminato o al Segretario Comunale.
2. Possono celebrare i matrimoni e le unioni civili anche assessori o consiglieri Comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale a ciò abilitati per legge ed appositamente delegati dal Sindaco.

3. Luogo delle celebrazione

1. I matrimoni e le unioni civili possono essere celebrati pubblicamente, su domanda degli interessati, in uno dei seguenti luoghi sedi del Comune:
 - a. Palazzo Comunale - Sala del Camino
 - b. Idonee strutture pubbliche eventualmente individuate con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale
2. La Giunta Comunale, con apposito atto deliberativo, potrà individuare strutture private idonee alla celebrazione dei matrimoni e unioni civili presso immobili storici, di pregio o di valore ambientale che, pur esterni alla Casa Comunale, siano nella disponibilità giuridica del Comune con carattere di ragionevole continuità temporale e che siano dedicati in via non occasionale alla celebrazione dei matrimoni ed unioni civili.
3. Qualora uno degli sposi/parti sia impossibilitato a recarsi presso i luoghi individuati al comma 1 , a causa di documentata infermità o altro impedimento, l'Ufficiale di Stato Civile si trasferisce con il segretario comunale nel luogo in cui si trova lo/a sposo/a /parte impedito/a per celebrarne il matrimonio/unione secondo le modalità indicate dalla normativa vigente.

4. Orario di celebrazione

1. I matrimoni/unioni civili sono celebrati, in via ordinaria, all'interno dell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile.
2. La celebrazione di matrimoni/unioni in orari diversi è subordinata alla disponibilità della sala, degli amministratori e e degli operatori comunali.
3. Non si effettuano celebrazioni nelle giornate di chiusura degli uffici comunali, il sabato pomeriggio ed in occasione di consultazioni elettorali.
4. I matrimoni/unioni civili celebrati da ufficiali di stato civile estranei all'Amministrazione Comunale potranno aver luogo solo nell'orario di servizio del personale comunale.

5. Tariffe

1. La celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili sono soggette al pagamento di una tariffa a titolo di rimborso spese, tenendo conto del costo del personale necessario per l'espletamento del servizio e del costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio/costituzione dell'unione civile (utilizzo della sala, spese gestionali, riscaldamento, energia elettrica, pulizia locali).
2. La tariffa è determinata con deliberazione della Giunta Comunale ed è diversificata a seconda della residenza o meno nel Comune di Arcore di almeno uno degli sposi/parti nonché dall'orario richiesto.

6. Organizzazione del servizio

1. L'organizzazione del servizio è di competenza dell'Ufficio di Stato Civile.
2. La domanda di celebrazione del matrimonio, redatta utilizzando l'apposito modello e sottoscritta da uno dei due nubendi/parti, deve essere presentata almeno 30 gg. lavorativi precedenti la data di celebrazione/costituzione all'ufficio di stato Civile.
3. L'ufficio di stato Civile, acquisita la disponibilità del Sindaco o di altro amministratore incaricato, procederà alla comunicazione agli interessati della disponibilità della sala, previa verifica -se dovuta- del pagamento della tariffa.
4. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per cause imputabili al Comune, si procederà al rimborso totale o parziale della tariffa versata. Non si procederà al alcun rimborso qualora la mancata prestazione sia imputabile alle parti richiedenti.

7. Allestimento della sala

1. I richiedenti possono, a propria cura e a proprie spese, arricchire la sala adibita per la cerimonia con addobbi compatibili con le caratteristiche storico-artistiche del luogo prescelto che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.
2. Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporaneamente disposti dai richiedenti.
3. Non è possibile allestire rinfreschi.
4. E' assolutamente vietato gettare riso, confetti, coriandoli od altro all'interno ed all'esterno delle strutture comunali. E' vietato l'uso di candele o ceri, razzi o altro materiale pirotecnico all'interno ed all'esterno delle strutture.
La sala -e gli spazi esterni alla stessa- dovranno essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono state concesse per la celebrazione/costituzione.
In caso di violazioni alla presente disposizione, sarà addebitata ai soggetti richiedenti la somma necessaria all'intervento di pulizie aggiuntive.

8. Danni - Responsabilità

1. Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture o agli arredi concessi per la celebrazione/costituzione, l'ammontare degli stessi, quantificato dall'ufficio tecnico comunale, su segnalazione del dipendente dell'ufficio di stato Civile sarà addebitato ai soggetti richiedenti.

9. Matrimonio/costituzione con l'ausilio di un interprete

1. Nel caso i nubendi /le parti, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'ufficiale di stato civile, prima della celebrazione/costituzione, di comprendere la lingua italiana. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete così come previsto dall'art. 13 e 66 del DPR n. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi/ le parti ed il costo della prestazione rimarrà a carico dei richiedenti. L'interprete individuato dovrà presentarsi all'ufficiale di stato civile almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per la celebrazione/costituzione del matrimonio/ unione, munito di documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e sottoscrivere apposito verbale di nomina comprensivo di giuramento.

10. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dall'esecutività della deliberazione di approvazione.

11. Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia.

	SALA DEL CAMINO
In orario di servizio	Gratuita se almeno uno dei nubendi/parti è residente in Arcore
	Euro 100,00 se entrambi i nubendi/parti non sono residenti in Arcore
Fuori orario di servizio	Euro 100,00 se almeno uno dei nubendi/parti è residente in Arcore
	Euro 200,00 se entrambi i nubendi/parti non sono residenti in Arcore